



ENTI NON COMMERCIALI

Il gruppo di autoconsumo collettivo: veste su misura per le grandi imprese e i centri commerciali

di Silvio Rivetti

Seminario di specializzazione

Comunità energetiche e gruppi di autoconsumo condominiali

Nuove opportunità dall'energia autoprodotta

Scopri di più

Accanto alla nuova figura delle Comunità energetiche, che monopolizza l'interesse dei media e le attenzioni dei più, l'ordinamento riconosce anche una **configurazione minore**, attiva nel nuovo mondo dell'autoconsumo dell'energia elettrica: il **Gruppo di autoconsumo collettivo**. Stando alla definizione delineata dall'[articolo 30, comma 2, D.Lgs. 199/2021](#), di attuazione della Direttiva unione 2018/2001 RED II, il Gruppo di autoconsumo collettivo è dato da **un insieme di almeno due autoconsumatori**, ossia di **minimo due utenti che:**

- **autoproducono per il proprio consumo, accumulano e vendono l'energia rinnovabile;**
- **agiscono collettivamente** trovandosi “nello stesso edificio o condominio”.

A discapito dell'immagine per certi versi stereotipata, da subito accreditata alla configurazione in parola, di mini-comunità energetica confinata all'ambito dei condomini residenziali, il Gruppo di autoconsumo collettivo può in realtà delinearsi **coinvolgendo sia gli utenti persone fisiche condòmini dei condomini sopra menzionati**, sia anche **utenze di tipo commerciale**, non prevedendosi nella legge **alcuna preclusione in questo senso** e operando il solo limite, per le imprese, **per cui la partecipazione al Gruppo non può costituire l'attività commerciale o industriale principale**, così come specificato all'[articolo 30, comma 2, lettera e\), D.Lgs. 199/2021](#). Per il resto, i requisiti ulteriori per dare vita al Gruppo di autoconsumo **sono elementari**:

- gli utenti devono essere **titolari di punti di connessione ubicati nel medesimo edificio o condominio** (come specificato dall'articolo 3.2 lettera b) del Testo Integrato di Autoconsumo Diffuso, TIAD, costituente l'Allegato A alla deliberazione n. 727/2022 dell'ARERA); e
- l'energia elettrica rilevante ai fini della condivisione dev'essere prodotta da impianti di produzione **siti nel medesimo edificio o condominio** a cui la configurazione si riferisce, ovvero in **aree afferenti a tali fabbricati** (oppure anche in altre aree, nella piena disponibilità di uno o più degli utenti del Gruppo, purché **comprese nella stessa zona di mercato**, come previsto dall'articolo 3.2 lettera g), TIAD).



Al riguardo si noti ancora, a conferma dell'apertura della configurazione a **situazioni diverse da quelle strettamente condominiali**, come l'articolo 1.1, lettera p), TIAD, preveda che per "edifici" rilevanti, ai fini d'interesse, **non vadano intesi i soli condomini in senso strettamente civilistico** (cioè i fabbricati che presentano la coesistenza di piani o porzioni di piano di proprietà esclusiva tra più soggetti condòmini, nonché parti comuni al servizio di queste come elencate all'[articolo 1117 cod. civ.](#)), ma anche **gli immobili**, pure polifunzionali, **facenti capo ad un unico proprietario** e ripartiti in **una o più unità immobiliari distinte** (ricadenti nella definizione "onnicomprensiva" dell'[articolo 2 comma 1, lettera a\), D.Lgs. 192/2005](#), quali fabbricati composti da **strutture edilizie esterne e interne**, impianti e dispositivi, classificabili secondo la relativa destinazione d'uso **residenziale, commerciale o industriale**, ai sensi dell'[articolo 3, D.P.R. 412/1993](#)). Definito, dunque, il perimetro **soggettivo e oggettivo di operatività del Gruppo di autoconsumo** collettivo, come l'insieme degli utenti a cui fanno capo i **punti di prelievo dei consumi** (POD) e gli **impianti, ubicati nelle aree dell'edificio o del condominio di riferimento** (tenendo presente che la produzione di energia elettrica può derivare sia da impianti di proprietà del Gruppo, sia da impianti facenti capo a soggetti terzi, purché sottoposti alle istruzioni del Gruppo), si noti che tale configurazione presenta **tre significativi elementi di interesse, in quanto:**

1. non richiede di essere costituita in forma di **soggetto giuridico autonomo**, come le Comunità energetiche;
2. il soggetto Referente, ossia il soggetto che costituisce formalmente il collegamento tra il Gruppo e il GSE e che adempie agli obblighi di riparto tra i suoi membri dei benefici economici afferenti all'energia condivisa in seno al Gruppo, può essere **qualunque dei soggetti componenti il Gruppo medesimo**, oppure anche **l'amministratore condominiale** (potendo, il Referente, farsi assistere da chi professionalmente è in grado di offrirgli i relativi servizi di gestione);
3. il Gruppo di autoconsumo collettivo è configurazione aperta sia ai **centri commerciali, sia alle grandi imprese**, invece escluse dalle Comunità energetiche.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) ha, infatti, precisato nella **sua FAQ n. 29**, quanto ai centri commerciali, che i soggetti produttori di energia green e i clienti delle utenze nei centri commerciali **possono associarsi come Gruppo di autoconsumatori**, potendo la richiesta di accesso agli incentivi essere presentata da uno qualunque di tali soggetti ovvero, per esempio, anche dai **consorzi o soggetti esterni costituiti ad hoc** per gestire gli spazi e i servizi comuni del centro. Il MASE ha poi precisato, alla sua FAQ n. 5, che **le grandi imprese possono far parte di un gruppo di autoconsumatori rinnovabili**, mentre sono **escluse dalla possibilità di partecipare alle Comunità energetiche (che sono riservate**, quanto alle imprese, **alle sole PMI** a cui esclusivamente si riferiscono l'articolo 2, punto 16, Direttiva RED II e l'[articolo 31, comma 1, lettera b\), D.Lgs. 199/2021](#). La possibilità, dunque, anche per la grande impresa, **di dare vita a configurazioni di autoconsumo collettivo di energia green incentivabile**, nel rispetto delle semplici condizioni sopra elencate, può costituire **ulteriore impulso alla diffusione dell'energia pulita**, e un volano di non indifferente rilievo per le prestazioni professionali e di servizi connesse.